



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*  
**UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE**

Prot. n. n. 17979 del 30.11.2018.

**CONTRATTO**

Per l'affidamento, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, del il servizio di consultazione in ambito intranet della Giustizia Amministrativa delle banche dati telematiche della rivista LexItalia. CIG 7694258E8D.

**TRA**

il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con sede in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13, Codice Fiscale 80427570587 legalmente rappresentato in questo atto dal dott. Marcus Giorgio Conte, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio di Stato di seguito denominato "Amministrazione"

e

la Società Giuriconsult S.r.l. di Palermo, azienda con sede legale e domicilio fiscale in Palermo, Via Principe di Paternò, 74/a, iscritta presso la Camera di Commercio di Palermo con il Codice Fiscale e numero di inscrizione al Registro delle imprese 05247730822, in persona del suo legale rappresentante prof. Giovan Battista Virga, nato a Palermo il 22/03/1955, che agisce in forza dei poteri conferitigli con atto del 11/11/2003, tuttora validi e non revocati (di seguito denominata Società)

**Premesso che:**

- a) i servizi di consultazione delle banche dati informatiche o riviste informatiche di dati giuridici rappresentano uno strumento di accrescimento professionale e di supporto quotidiano alle attività istituzionali per il personale della Magistratura e per il personale amministrativo della Giustizia Amministrativa;
- b) si è ritenuto utile, per un miglior assolvimento delle attività istituzionali, rendere disponibile agli utenti della Giustizia Amministrativa l'accesso per via telematica alle banche dati giuridiche edite dalla Società Giuriconsult S.r.l., nel rispetto dei protocolli di trasmissione del Sistema Pubblico di Connattività;
- c) ricorrono le condizioni contemplate dall'art. 63 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, in quanto: 1) il servizio di consultazione da acquisire è "infungibile" per l'inesistenza dichiarata dal personale di magistratura fruitore dello stesso, di una banca dati giuridica equivalente; 2) sussistono ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, così come individuati dagli artt. 1 e 2, co. 9, L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni; 3) i beni che formano oggetto del presente contratto sono costituiti da banche dati informatiche di dati giuridici intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi informatici;
- d) con comunicazione del 9 novembre 2018, la Società Giuriconsult S.r.l., che cura l'edizione della Rivista giuridica telematica denominata Lexitalia, ha presentato un'offerta valida per la durata di tredici mesi e per l'importo annuo di € 115.000,00 oltre l'I.V.A. del 4 %.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*  
**UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE**

***LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO SEGUE:***

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di consultazione in linea, nell’ambito della Intranet della Giustizia Amministrativa, della rivista giuridica telematica denominata LexItalia.it, edita dalla Società.

Il presente contratto definisce il quadro normativo complessivo relativo all’affidamento del suddetto servizio, che sarà erogato all’Amministrazione (personale della Magistratura e personale amministrativo della Giustizia Amministrativa), attraverso la connessione al dominio della Giustizia Amministrativa.

**ART. 2 – DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà durata di tredici mesi a partire dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 e non sarà tacitamente rinnovabile.

Il presente contratto, ai sensi dell’art. 19, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, vincola la Società sin dalla data di sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione, esplicherà la sua efficacia solo dopo l’approvazione dello stesso nelle forme di legge.

**ART. 3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

La Società si impegna ad erogare il servizio di consultazione telematica con carattere di continuità, nell’arco delle ventiquattro ore giornaliere, senza alcuna interruzione (salvi gli imprevisti dovuti a cause di forza maggiore).

La Società provvederà ad ovviare ad ogni guasto o malfunzionamento che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del presente contratto.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Per tutto quanto oggetto del presente contratto sarà corrisposta alla Società la somma di € 124.583,33 (centoventiquattromilacinquecentottantre/33) +I.V.A. al 4% pari a € 4.983,33 (quattromilanovecentottantatre/33).

**ART. 5 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI**

Il prezzo è fisso e invariabile.

**ART. 6 – GARANZIA DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA**

Qualora nel corso dell’esecuzione del presente contratto, si verificassero malfunzionamenti o guasti al sistema preposto all’erogazione del servizio di consultazione *on line* in ambito *intranet*, delle banche dati della Società, l’Amministrazione aprirà una richiesta di intervento tecnico.

**ART. 7 – PENALITÀ**

Per ogni giorno di mancata erogazione del servizio sarà applicata una penale pari allo 0,30% dell’importo netto contrattuale fino al raggiungimento complessivo del 10% dell’importo netto contrattuale; superata tale soglia, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, salvo il maggior danno.

Nel caso di applicazione delle penali, si provvederà a recuperare l’importo all’atto del pagamento del corrispettivo globale dovuto alla Società per l’esecuzione del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE

#### **ART. 8 – CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

La regolare esecuzione del contratto sarà attestata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 9 - FATTURAZIONE**

La Società, con frequenza trimestrale, comunicherà all'Amministrazione tramite pec, all'indirizzo [siestatistiche.spi@gc-cert.it](mailto:siestatistiche.spi@gc-cert.it) il "pronti alla verifica" di conformità alle previsioni contrattuali del servizio reso, tranne per dicembre 2018, la cui comunicazione avverrà alla fine del mese.

L'Amministrazione, effettuata la verifica con esito positivo, fornirà all'impresa il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura facendo riferimento al Codice identificativo IPA, **JGENHA**.

Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al CIG:**7694258E8D** nonché al Codice Fiscale della Società.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

#### **ART. 10 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento, tranne per il mese di dicembre 2018, sarà eseguito trimestralmente con fatture posticipate, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dall'Impresa ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, la Società costituirà un deposito cauzionale pari al 10% dell'imponibile con efficacia temporale di 13 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 e con le modalità dell'art. 93, D.lgs. n. 50/2016; è fatta salva la riduzione di cui al comma 7, dello stesso art. 93 ove ricorrono i presupposti ivi previsti.

Su domanda della Società il suddetto deposito sarà svincolato al termine dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 12 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

La Società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all'oggetto del presente articolo, la Società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l'eventuale difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, con lettera raccomandata a. r., darà tempestiva notizia alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.



# *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

## UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE

Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese.

### **ART. 13 –DIVIETO DEL SUBAPPALTO**

E fatto divieto di ricorrere al subappalto.

### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell’esecuzione del contratto;
- in caso di sospensione ingiustificata del servizio;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l’affidamento e, più in generale, dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto;
- inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui al successivo art. 18;
- accesso massivo non conforme a quanto previsto dal punto 1 del successivo art. 16;
- mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di Integrità.

### **ART. 15- RECESSO**

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

a) l’Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;

b) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.

3. La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

4. La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE

#### **ART. 16 – COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ'**

1. In particolare, la Società si impegna a concordare previamente con l'Amministrazione eventuali modalità e limiti dell'accesso massivo al sito *web* della giustizia-amministrativa, al fine del riuso commerciale di qualsiasi dato o provvedimento ivi reso pubblico. Si considera "accesso massivo" qualsiasi accesso al sito *web* effettuato con strumenti di estrapolazione elettronica (c.d. "*spider*").
2. L'Amministrazione si riserva il potere di monitorare qualsiasi modalità di accesso al sito da parte della Società.
3. L'Amministrazione riterrà comunque responsabile il contraente di eventuali danni cagionati a se stessa e, indirettamente, agli utenti (rallentamento, malfunzionamento, ecc.) per effetto di un eventuale accesso massivo al sito non autorizzato.
4. La Società si impegna a trattare i dati personali resi disponibili attraverso l'accesso massivo nel rispetto di quanto previsto dai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
5. La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da azioni o pretese di terzi inerenti al trattamento dei predetti dati.

#### **ART. 17 – PATTO D'INTEGRITÀ'**

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di Integrità costituisce causa di risoluzione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2017-2019, adottato con decreto n. 18 del 7 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio di Stato e, all'Atto di aggiornamento, per il triennio 2018-2020, adottato con decreto n. 13 del 9 febbraio 2018 dal Presidente del Consiglio di Stato.

#### **ART. 18 –OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ'**

La società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13-08 2010, n. 136 e s.m.i. e, segnatamente, a quelli di cui all'articolo 3, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

Si precisa che l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 comma 9 bis legge 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto, e comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dal precedente art. 7.

Si precisa che l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 comma 9 bis legge 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto, e comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dal precedente art. 7.

La società dovrà comunicare, tra l'altro, il numero di conto corrente dedicato, il nominativo, qualità e codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul conto, ed indicare in fattura i CIG del presente atto.

#### **ART. 19- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa* UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE

### **ART. 20- OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA**

L'Operatore economico è obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Operatore economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili

### **ART. 21- STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico del Professionista.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

### **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.

### **ART. 23 – NORME GENERALI DI RINVIO**

Il presente contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto:

- a) dalle clausole contenute nel presente atto che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente al servizio in oggetto;
- b) dalle norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- c) dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e s.m.i.;
- d) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- e) dalle ulteriori norme di legge e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme contenute nel codice civile.

PER LA SOCIETÀ

PROF. GIOVANNI BATTISTA VIRGA

IL DIRIGENTE

DOTT. MARCUS GIORGIO CONTE



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*  
**UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei presenti articoli di cui al contratto di appalto sottoscritto:

Art. 2 - Durata ed efficacia contrattuale;

Art. 5- Invariabilità dei prezzi;

Art. 7- Penalità;

Art. 10- Tempi e Modalità di pagamento;

Art. 13- Divieto di subappalto;

Art. 14- Risoluzione del contratto;

Art. 15- Recesso;

Art.16- Compiti e Responsabilità della Società.

PER LA SOCIETÀ  
PROF. GIOVANNI BATTISTA VIRGA